

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale di istruttrice / istruttore della protezione civile

Modifica del

01 GIU. 2023

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 17 dicembre 2018 concernente l'esame di professione di istruttrice / istruttore della protezione civile è modificato come segue:

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.12 [...] Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

3.1 Pubblicazione

3.12 La pubblicazione indica almeno:

[...]

f) le misure di compensazione degli svantaggi legati all' handicap.

3.22 All'iscrizione devono essere allegati:

[...]

g) eventuali richieste di compensazione degli svantaggi legati all' handicap.

¹ RS 412.10

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente;
- b) ha maturato almeno 18 mesi di pratica professionale come istruttrice / istruttore della protezione civile;
- c) è o era (fino a non più di due anni fa) istruttrice / istruttore della protezione civile attivo a titolo principale presso la Confederazione, un Cantone, una Regione o un Comune; e
- d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro scritto nella sua integralità.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i certificati di fine modulo o le dichiarazioni di equipollenza seguenti:

5 moduli obbligatori

Adeguamento della designazione di un modulo:

DID01 Animare sessioni di formazione con gruppi di adulti

[...]

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1	1.1 Lavoro scritto	scritto	Realizzata in precedenza	75%
	1.2 Presentazione	orale	25 min.	
	1.3 Colloquio	orale	25 min.	
2	Analisi di un caso	orale	75 min.	25%
Totale			125 min.	

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Schwarzenburg, 24.03.2023

Ufficio federale della protezione della popolazione, divisione Protezione civile e formazione (UFPP, div PCiF)

e

Conferenza dei responsabili cantonali del militare, della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPC)

Daniel Jordi
Capo divisione Protezione
civile e formazione



Urs Marti
Presidente della CRMPC



La presente modifica è approvata.

Berna, **01 GIU. 2023**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua



Konferenz der kantonalen Verantwortlichen für Militär, Bevölkerungsschutz und Zivilschutz (KVMBS)

Conférence des responsables cantonaux des affaires militaires, de la protection de la population et de la protection civile (CRMPPCI)

Conferenza dei responsabili cantonali del militare, della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPPCI)

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale di istruttrice/ istruttore della protezione civile¹

del **17 DIC 2018**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli istruttori della protezione civile (istruttori PCi) sono esperti in materia di protezione civile, formatori e specialisti.

Nel ruolo di formatori, gli istruttori PCi formano militi di diverso grado e funzione. I militi della protezione civile sono quadri, specialisti e militi della truppa.

Nel ruolo di specialisti, gli istruttori PCi svolgono funzioni di consulenza e di comando. Tra i loro interlocutori rientrano le organizzazioni di protezione civile e altre

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

organizzazioni attive nel settore della protezione della popolazione nonché la popolazione da proteggere.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli istruttori della protezione civile

- applicano le loro competenze specialistiche in modo conforme al livello richiesto e finalizzato agli obiettivi della formazione;
- formano i militi della protezione civile;
- valutano i militi della protezione civile e tengono colloqui di qualificazione;
- sviluppano, svolgono e valutano esercitazioni d'intervento;
- forniscono consulenza su questioni didattiche e tecniche;
- dirigono organizzazioni di protezione civile;
- si perfezionano professionalmente.

1.23 Esercizio della professione

Gli istruttori PCi eseguono i preparativi concernenti i contenuti, l'organizzazione, il personale e il materiale in modo autonomo e responsabile e tenendo conto dei destinatari.

Insegnano in modo autonomo e secondo i principi della formazione degli adulti. Valutano i progressi d'apprendimento dei partecipanti, riflettono sul proprio comportamento di formatori e traggono le debite conclusioni. Lavorano in modo professionale con gruppi eterogenei.

Forniscono una consulenza mirata e competente ai diversi organi esterni e alle organizzazioni partner. Tenendo in considerazione le condizioni quadro in cui devono operare, dirigono e consigliano in maniera lungimirante, responsabile e cosciente la loro organizzazione di Protezione civile.

In situazioni complesse, potenzialmente pericolose o stressanti per le persone da proteggere e i militi della protezione civile, gli istruttori PCi dimostrano autorevolezza, sicurezza e competenza professionale.

Si impegnano a garantire e sviluppare la qualità del proprio lavoro adottando costantemente le misure necessarie.

Esercitano la loro attività professionale tutto l'anno, sia all'interno di un centro d'istruzione che all'esterno su terreno o pista d'esercizio.

Sono alle dipendenze degli uffici cantonali, regionali o comunali responsabili della protezione civile.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura

Con le sue cinque organizzazioni partner (pompieri, polizia, sanità pubblica, servizi tecnici, protezione civile), la protezione della popolazione è un pilastro della politica di sicurezza svizzera. In questo sistema integrato, gli istruttori della protezione civile costituiscono un anello di congiunzione importante nel ruolo di formatori a tempo pieno. In caso intervento, i militi PCi da loro istruiti contribuiscono infatti a proteggere la popolazione e le sue basi vitali, a limitare i danni e a gestire l'emergenza. Le unità della protezione civile vengono impiegate in maniera autonoma o a sostegno degli organi di condotta o di altre organizzazioni partner.

La preparazione, la prevenzione e la gestione di potenziali catastrofi o situazioni di emergenza sono un processo continuo; la protezione civile ha anche il compito di rafforzare la capacità di resistenza (resilienza) delle comunità di fronte all'emergenza. Per aumentare il livello di sicurezza della popolazione, ridurre la vulnerabilità ed eliminare il più rapidamente possibile i danni causati dai sinistri è importante evidenziare il ruolo e l'importanza della protezione civile all'interno della comunità. Quali partner importanti del sistema integrato della protezione della popolazione, gli istruttori PCi contribuiscono a gestire, in modo sempre più efficiente, le catastrofi e le situazioni d'emergenza di origine naturale, tecnologica e sociale.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)

Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari, della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPC)

L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da nove membri e nominata dall'UFPP e dalla CRMPC.

2.12 La commissione GQ si auto-costituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;

- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione, in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della SEFRI. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima dal suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

- 3.21 L'iscrizione deve essere inviata alla segreteria della commissione di garanzia della qualità (CGQ) al più tardi quattro mesi prima dall'inizio dell'esame.
- 3.22 All'iscrizione devono essere allegati:
- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
 - b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
 - c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
 - d) l'indicazione della lingua d'esame;
 - e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
 - f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente;
- b) può attestare almeno due anni di pratica professionale maturata come istruttore della protezione civile;
- c) è istruttore della protezione civile a tempo pieno della Confederazione, di un Cantone, di una regione o di un Comune;
- d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro scritto nella sua integralità.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i certificati di fine modulo o le dichiarazioni di equipollenza seguenti:

5 moduli obbligatori

DID01 Animare corsi per adulti

BPC Basi della protezione civile

VEC Valutare e consigliare

COND Condotta e organizzazione della protezione civile

LOG Basi della logistica

e

4 moduli obbligatori a scelta

AC01 Aiuto alla condotta a livello di truppa

AC02 Aiuto alla condotta a livello di quadri

Assist01 Assistenza a livello di truppa

Assist02 Assistenza a livello di quadri

o

AC01 Aiuto alla condotta a livello di truppa

AC02 Aiuto alla condotta a livello di quadri

PI01 Pionieri a livello di truppa

PI02 Pionieri a livello di quadri

o

Assist01 Assistenza a livello di truppa

Assist02 Assistenza a livello di quadri

PI01 Pionieri a livello di truppa

PI02 Pionieri a livello di quadri

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze) e riportati nelle direttive o in appendice alle stesse.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale viene comunicata per iscritto al candidato almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2 si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo annualmente.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di rikusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno sette settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sette settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 I lavori d'esame scritti e pratici sono valutati da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.43 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali, al massimo uno dei due periti può essere stato attivo come docente ai corsi preparatori dei candidati.

4.5 Riunione conclusiva per l'assegnazione dei voti

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 1.1 Lavoro scritto	scritto	*	75%
1.2 Presentazione	orale	25 min.	
1.3 Colloquio	orale	25 min.	
2 Analisi di un caso	orale	60 min.	25%
		Totale	110 min.

Parte d'esame 1

Voce 1.1: Lavoro scritto

Con il lavoro scritto vengono valutati gli ambiti di competenza operativa «A. Applicare le competenze specifiche secondo il livello e in modo finalizzato agli obiettivi», «B. Formare i militi della protezione civile», «D. Sviluppare, svolgere e valutare esercitazioni d'intervento», «F. Dirigere un'organizzazione di protezione civile nel ruolo di comandante» e «G. Perfezionarsi professionalmente». I dettagli e i criteri di prestazione sono elencati nel profilo di qualificazione e nelle descrizioni dei moduli nell'appendice delle direttive inerenti al presente regolamento.

* Il lavoro scritto viene redatto prima dell'esame e dev'essere inoltrato 10 settimane prima dell'inizio dell'esame. Informazioni dettagliate figurano nel promemoria «Lavoro scritto e presentazione» nell'appendice delle direttive inerenti al presente regolamento.

Voce 1.2: Presentazione

Con la presentazione vengono valutati gli ambiti di competenza operativa «A. Applicare le competenze specifiche secondo il livello e in modo finalizzato agli obiettivi» e «E. Fornire consulenza in materia d'istruzione e su questioni tecniche». I dettagli e criteri di prestazione sono elencati nel profilo di qualificazione e nelle descrizioni dei moduli nell'appendice alle direttive.

Il candidato è in grado di informare e sensibilizzare un pubblico specifico (specialisti o non specialisti) sul tema del lavoro scritto. A tal fine utilizza ausili adeguati per la presentazione. Il pubblico della presentazione deve essere definito in anticipo in base al tema.

Informazioni dettagliate figurano nel promemoria «Lavoro scritto e presentazione» nell'appendice alle direttive.

Voce 1.3: Colloquio

Durante il colloquio vengono valutati gli ambiti di competenza operativa «A. Applicare le competenze specifiche secondo il livello e in modo finalizzato agli obiettivi», «B. Formare i militi della protezione civile», «D. Sviluppare, svolgere e valutare esercitazioni d'intervento», «F. Dirigere un'organizzazione di protezione civile nel

ruolo di comandante» e «G. Perfezionarsi professionalmente». I dettagli e i criteri di prestazione sono elencati nel profilo di qualificazione nell'appendice alle direttive inerenti al presente regolamento.

I candidati rispondono alle domande poste dai periti sul lavoro scritto e sulla presentazione.

Parte d'esame 2: Analisi di un caso

Con questa parte d'esame si valutano gli ambiti di competenza operativa «A. Applicare le competenze specifiche secondo il livello e in modo finalizzato agli obiettivi», «B. Formare i militi della protezione civile», «C. Valutare i militi della protezione civile, tenere colloqui di qualificazione» e «E. Fornire consulenza in materia d'istruzione e su questioni tecniche». I dettagli e i criteri di prestazione sono elencati nel profilo di qualificazione annesso alla direttiva.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Disposizione d'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (conformemente al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide in merito all'equipollenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e all'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui l'esame è suddiviso. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se ogni parte d'esame è valutata almeno con la nota 4.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Istruttrice / Istruttore della protezione civile con attestato professionale federale**

- **Zivilschutzinstructorin / Zivilschutzinstructor mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Instructrice / Instructeur de la protection civile avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Instructor in Civil Protection Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa, su richiesta della commissione GQ, le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

Dal 2020 e per un periodo di cinque anni, dopo aver conseguito un modulo complementare di cinque giorni, le persone in possesso del diploma di «Istruttrice/ Istruttore federale della protezione civile» ai sensi dell'ordinanza del 12 dicembre 2002 dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sull'istruzione del personale insegnante possono richiedere l'attestato professionale senza esame finale.

Il rilascio dell'attestato professionale è soggetto al versamento di una tassa. Le spese sono a carico dell'ente responsabile.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° gennaio 2020.

10. EMANAZIONE

Schwarzenburg,

Ufficio federale della protezione della popolazione, divisione Istruzione (UFPP,
div Istr)

e

Conferenza dei responsabili cantonali del militare, della protezione della popola-
zione e della protezione civile (CRMPC)



Capodivisione Istruzione




Presidente della CRMPC

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, **17 DIC 2018**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua